



COMUNE DI OSTIANO

provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 02.12.2013

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione del servizio

Art. 2 Fonti normative

Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio

Art. 5 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di NCC

Titolo II MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO

DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 6 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7 Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione

Art. 8 Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione

Art. 9 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 10 Titoli di preferenza

Art. 11 Bando

Art. 12 Presentazione delle domande

Art. 13 Commissione per la formazione della graduatoria

Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Art. 15 Inizio del servizio

Art. 16 Validità dell'autorizzazione

Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione

Titolo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 18 Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

Art. 19 Prescrizioni di esercizio

Art. 20 Manutenzione e controlli del veicolo

Art. 21 Sostituzione del veicolo

Art. 22 Sostituzione alla guida

Art. 23 Comportamento del conducente in servizio

Art. 24 Comportamento degli utenti durante la guida

Art. 25 Trasporto portatori di handicap

Art. 26 Trasporto bagagli e animali

Art. 27 Interruzione del trasporto

Art. 28 Tariffe e condizioni del trasporto

**Titolo IV SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE**

Art. 29 Sospensione dell'autorizzazione

Art. 30 Revoca dell'autorizzazione

Art. 31 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 32 Cessazione dell'attività

Art. 33 Comunicazione alla MCTC/DTT

Titolo V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 Vigilanza

Art. 35 Diffida

Art. 36 Sanzioni

Art. 37 Procedimento sanzionatorio

Titolo VI NORME FINALI

Art. 38 Entrata in vigore

Art. 39 Rinvio ad altre norme

Art. 40 Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture: per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2 – Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 integrata con Legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11;
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6.

Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92 ;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a).

Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio del veicolo con conducente mediante autovettura.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

Il Sindaco, previo parere della Giunta Comunale, designa il Responsabile dell'Ufficio a cui compete il servizio di noleggio con conducente.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

La relativa vigilanza è affidata al comando Polizia Locale e a tutte le altre forze dell'ordine.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono fissati in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia ed assegnati dalla Provincia di Cremona.

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 6 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.

Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio sono assegnate attraverso bando pubblico per titoli.

Il bando di concorso è approvato ed indetto dalla Giunta comunale, a seguito a rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o in eseguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale.

Art. 7 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione

PERSONE FISICHE

L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40 e ss.mm.ii;
- disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa nel territorio comunale;

- essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992 e ss.mm.ii. "sezione autovetture";
- essere esenti dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche previste dal vigente regolamento;
- piena capacità di agire;
- certificato sanitario che attesti la mancanza di difetti, imperfezioni o malattie che possano influire sul rendimento e la sicurezza del servizio;

FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 8 – Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione

Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persona che guida il mezzo che può essere: il titolare di ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o l'amministratore o un dipendente qualificato all'uopo designato dalla società.

L'esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati in possesso di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20/95. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 commi 2 e 5 della Legge Regionale 20/95, nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11 tramite il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della Legge Regionale 20/95.

Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui

designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

- in tutti gli altri casi d'impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 9– Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- b) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
- d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- e) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- f) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- g) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- h) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

i) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

j) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.

Art. 10 – Titoli di preferenza

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso sono:

- a) l'aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi continuativi negli ultimi 3 anni;
- b) l'aver svolto l'attività per un periodo di almeno 6 mesi anche non continuativi negli ultimi 3 anni;
- c) aver svolto il servizio per un periodo inferiore a 6 mesi negli ultimi 3 anni;
- d) di non essere in possesso di altre autorizzazioni di N.C.C.
- e) avere già la disponibilità di un'autorimessa nel Comune;
- f) avere già il possesso dell'automezzo da adibire al noleggio.

Qualora si verifichi una situazione di parità, verrà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente ed in subordine si procederà al sorteggio.

Art. 11 – Bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
2. i requisiti per la partecipazione;
3. elencazione dei titoli di preferenza e dei relativi punteggi di valutazione;
4. indicazione del termine di presentazione delle domande;
5. schema di domanda con documentazione per la partecipazione al concorso.

Art. 12 – Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, in bollo, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente;
- in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 9;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 10;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15.01.1992 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Commissione per la formazione della graduatoria

All'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede apposita Commissione che si compone come segue:

- Segretario Comunale, che la presiede;
- Responsabile del servizio competente
- Agente di polizia locale;
- Dipendente addetto all'ufficio Commercio.

La Commissione, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, valutata la regolarità delle domande pervenute, redige l'elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi, stila la graduatoria.

Art. 14 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio approva la graduatoria e comunica l'esito del bando ai partecipanti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.

Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre gli elencati documenti, qualora non allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al «Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea» di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20/95 (per autovettura);
- carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
- iscrizione al Registro Ditte (in caso di società).

Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione elencata, verificati i requisiti soggettivi e professionali e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione al richiedente assegnatario che segue in graduatoria.

La graduatoria rimane valida per due anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.

I posti che nel corso dei due anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

Art. 15 – Inizio del servizio

Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Il Responsabile del Servizio, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 30 giorni.

Art. 16 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 8 e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

1. di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente regolamento;
2. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile del Servizio autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis

causa” subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 14 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
- dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa).

Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Titolo III – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 18 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le vigenti normative antinquinamento.

Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l’assegnazione di nuova autorizzazione.

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere:

- a) all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “*noleggio*”;
- b) un contrassegno, rilasciato dal Comune, recante la dicitura «NCC», lo stemma del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e il numero progressivo (corrispondente al numero di autorizzazione). Il contrassegno dovrà essere collocato sul veicolo in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 19 – Prescrizioni di esercizio

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa del comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:

- 1) targa veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- 5) dati del committente.

Tale documentazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Inoltre, ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.

Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista e copia del titolo professionale posseduto.

Art. 20 – Manutenzione e controlli del veicolo

Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.

E' obbligatorio sottoporre i veicoli adibiti al servizio di noleggio al controllo dei gas di scarico ai sensi della normativa vigente.

Art. 21 – Sostituzione del veicolo

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nullaosta del Responsabile del Servizio rilasciato su istanza del titolare. Prima dell'ammissione in servizio, il veicolo deve essere sottoposto a verifica da parte della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

Il Responsabile del Servizio deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

Art. 22 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento.

Art. 23 – Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
- b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- c) presentare e mantenere pulito il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- h) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- i) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- j) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- k) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- l) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- m) portare animali propri nel veicolo;
- n) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di

accertata forma maggiore e di evidente pericolo;

o) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

p) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

q) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24 – Comportamento degli utenti durante la guida

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;

b) mangiare, bere o fumare durante il trasporto;

c) compiere atti contrari alla decenza, fare schiamazzi o rumori molesti;

d) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;

e) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;

f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Gli utenti possono rivolgere al Responsabile del Servizio istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 25 – Trasporto portatori di handicap

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. n. 21/1992, il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendenti la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di portatori di handicap. In tal caso devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 24/07/1996 n. 503 e legge n. 104/1992 e s.m.i.

Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Art. 26 – Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 27 – Interruzione del trasporto

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 28 – Tariffe e condizioni del trasporto

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29 – Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:

- a) mancata disponibilità di rimessa di stazionamento dei veicoli nel Comune;
- b) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
- c) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.
- d) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;

- e) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- f) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- g) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedenza diffida in tal senso;
- h) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- i) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
- j) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- k) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- l) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione di autonoleggio.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

Art. 30 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile del Servizio nel caso di:

- a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- b) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti professionali;
- c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi;
- d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo;
- e) trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
- f) accertata negligenza abituale nell'adempimento del servizio;
- g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio;
- h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell'area comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente comunicati all'ufficio competente.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 31 – Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 15;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 17;
- c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 6 mesi;
- d) a seguito di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 29 per tre volte nell'arco di un anno solare;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 32 – Cessazione dell'attività

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 14, tramite l'utilizzo della graduatoria vigente.

Art. 33 – Comunicazione alla M.C.T.C./D.T.T.

La sospensione, la revoca, la decadenza e la cessazione dell'autorizzazione sono comunicate all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Locale e agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 35 – Diffida

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non presti con regolarità il servizio;
- c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro;
- d) cambi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Al titolare già diffidato che incorra nuovamente in una delle violazioni possibili di diffida, si applica la sospensione e le sanzioni.

Art. 36 – Sanzioni

Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 e s.m.i. nel seguente modo:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600;
- b. con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione come previsto dagli art. 29 e 30 del presente regolamento.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è influente sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

Art. 37 – Procedimento sanzionatorio

Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Servizio, il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge

241/90 e s.m.i.

Entro 30 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire eventuali scritti difensivi o richieste di audizione personale.

Il Responsabile del Servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio, ai sensi della citata Legge 689/81 e s.m.i.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Art. 39 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, che dovranno essere applicate in attesa delle formali modificazioni del presente regolamento.

Art. 40 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

L'ufficio di Polizia Locale provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall'Ente.